

PROROGA STATO DI EMERGENZA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 52 DEL
22/04/2021 .

INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA PER
LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Linee applicative

Le presenti disposizioni si applicano a seguito dello stato di emergenza sul territorio sanitario, prorogato con Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell'epidemia COVID-19. Le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle attività produttive in generale ed in particolare anche quelle correlate alla ristorazione. L'interruzione delle attività, formalmente avviata l'undici marzo 2020, è più volte ripresa e poi interrotta in conseguenza dell'andamento della curva epidemiologica.

Attualmente siamo in fase di ripresa, previa imposizione di obblighi di distanza minima di sicurezza interpersonale. Questi obblighi gravano conseguentemente sulle attività commerciali e per sostenere il tessuto socioeconomico della città, l'Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare le precedenti iniziative, sperimentali, straordinarie e temporanee per supportare la ripresa fino al 31.12.2021.

All'interno delle linee applicative di questo sistema temporaneo e sperimentale vi sono delle **disposizioni comuni per tutte le installazioni**:

- a) L'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico si intende sempre di tipo temporaneo.
- b) Le presenti disposizioni sono valide fino al 31 dicembre 2021.
- c) Le occupazioni già autorizzate in scadenza al 31/12/2020 sono prorogate d'ufficio, salvo verifica della superficie assentita in quanto le nuove norme limitano la singola occupazione a non più di 200 mq., salvo deliberazione di Giunta Comunale.
- d) In caso di nuova occupazione, la superficie massima possibile è pari alla superficie necessaria per consentire la presenza di tavolini/utenti complessivi (computando le

aree interne ed esterne) pari a quelli presenti all'interno dell'esercizio commerciale prima dell'introduzione.

- e) L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire, quando su marciapiedi, garantendo un passaggio libero adeguato e comunque senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e quando su marciapiedi, secondo le indicazioni dell'art. 61 del Regolamento. Parimenti non dovrà costituire in alcun modo ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per il superamento della barriere architettoniche.
- f) L'occupazione non dovrà compromettere le piantumazioni ed il verde esistente, né le normali attività di manutenzione ordinaria delle stesse.
- g) In caso di occupazione delle piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente – si dovrà garantire una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi tenuto conto della necessità di garantire che l'occupazione dello spazio non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo. Occorre comunque che lo spazio libero pavimentato sia superiore, in termini complessivi, a quello occupato. Il limite del rapporto $(\text{Sup. occupata})/(\text{Sup. totale pavimentata})$ è fissato pari al 40%. Nel caso di richiesta di diversi operatori commerciali, nel rispetto dei punti c) e d), si procederà secondo ordine di presentazione di richiesta e comunque proporzionando la superficie richiesta alla superficie di somministrazione fino al raggiungimento del limite del rapporto sopra indicato del 40%.
- h) L'altezza minima dal suolo di manufatti quali tende, ombrelloni e simili deve essere di almeno mt. 2,20.

Disposizioni per occupazioni secondo il tipologico A)

Rientrano in questa fattispecie tutte le richieste così configurabili:

1. occupazioni che interessano il marciapiede adiacente al locale interessato, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio non inferiore a mt. 1,50 o uno spazio non inferiore a mt. 3,50 per le zone ZTL per il passaggio di pedoni, mezzi di soccorso o autorizzati (come da schema grafico esemplificativo allegato);
2. occupazioni che interessano marciapiedi non adiacenti all'esercizio, garantendo uno spazio sul marciapiede dedicato al passaggio non inferiore a mt. 1,50, ma solo in caso di presenza di un attraversamento pedonale in prossimità dello stesso

e in zona non ad elevato traffico veicolare (come da schema grafico esemplificativo allegato).

Per entrambe le tipologie l'occupazione dovrà essere limitata a sedie, tavolini, ombrelloni ed altri elementi completamente amovibili previsti agli art. 63-64 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale.

Per questa tipologia è possibile procedere all'occupazione immediatamente dopo la presentazione di una comunicazione, all'ufficio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) (vedi schemi allegati), con la quale si dichiara il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti vigenti e l'impegno a sanare entro 2 giorni eventuali irregolarità riscontrate, pena la revoca dell'occupazione.

Eventuali estensioni dell'occupazione che non ricadano nelle fattispecie sopra descritte saranno oggetto di autorizzazione separata.

Disposizioni per occupazioni secondo il tipologico B)

Rientrano in questa fattispecie tutte le installazioni temporanee previste nella seguente tipologia:

occupazioni che interessano lo spazio dedicato alla sosta delle autovetture esclusivamente nel caso che questo sia antistante l'esercizio commerciale (non sul lato opposto), al di fuori della carreggiata stradale (come da schema grafico esemplificativo allegato), che vengano opportunamente delimitate con barriere fisiche mediante arredo urbano a spese e cura del richiedente e che la strada non sia ad elevato traffico veicolare.

Per queste tipologie che sono estensive rispetto alle attuali, non cambiano le modalità di autorizzazione a seguito di richiesta, che deve essere presentata all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttiva con i seguenti allegati:

1. dichiarazione di aver rispettato i regolamenti di Polizia Urbana-Annonaria e Igienico Sanitari, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
2. documentazione fotografica dello stato di fatto;
3. tipologici degli arredi urbani che si intendono utilizzare (foto, brochure, etc);
4. schema planimetrico anche indicativo dello spazio di cui si richiede l'occupazione

Quanto sopra in quanto deve essere attentamente verificato il rispetto della sicurezza della circolazione e del codice della strada da parte della Polizia Locale, oltre che il decoro

urbano e il rispetto della normativa vigente. Non è obbligatoria la presentazione di una planimetria dettagliata a firma di un tecnico abilitato.

La richiesta verrà evasa entro 15 giorni dalla sua presentazione e non verranno applicate, in via eccezionale e transitoria, le spese di sopralluogo effettuato dal corpo di Polizia Locale. Non è previsto il silenzio-assenso.

Per quanto non espressamente specificato nel presente documento, si farà riferimento ai vigenti Regolamenti comunali tra i quali: Disciplina del Canone Patrimoniale, Decoro Urbano e di Polizia Urbana.

Si precisa inoltre che tutte le occupazioni, possono essere sospese nel caso in cui l'Amministrazione comunale abbia necessità di svolgere manifestazioni, i pubblici esercizi dovranno rimuovere gli arredi a seguito di comunicazione scritta almeno 48 ore prima dell'evento.

Allegati:

1. Tipologico A1
2. Tipologico A2
3. Tipologico B
4. Schema di comunicazione
5. Modello di autodichiarazione da allegare alla comunicazione
6. Domanda di autorizzazione
7. Modello di autodichiarazione da allegare alla richiesta